



**Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività coordinate
di monitoraggio dell'uso e del consumo di suolo**

La Regione del Veneto, di seguito denominata “**REGIONE**”, con sede legale in Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, Venezia (VE) partita Iva 02392630279, rappresentata dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale,, in forza dei poteri conferiti con deliberazione della Giunta regionale n. del

e

l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, di seguito denominata “**ARPAV**” con sede legale in Via Ospedale Civile 24, Padova (PD), codice fiscale 92111430283 e partita Iva 03382700288, rappresentata dal Direttore Generale -, in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio regionale n. del

di seguito congiuntamente definite “**le Parti**”;

PREMESSO CHE

- la Regione del Veneto con legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ha stabilito nuove norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, dando avvio ad una nuova fase della pianificazione territoriale ed urbanistica orientata verso uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
- al fine di promuovere un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica in coerenza con l’obiettivo europeo di azzerare il consumo di suolo entro l’anno 2050, la Regione ha emanato la legge 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’”. Sullo stesso principio si fonda la successiva legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050, politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio”;
- con i citati provvedimenti la Regione non ha inteso bloccare da subito lo sviluppo urbanistico dei Comuni ma prevedere una graduale riduzione del consumo di suolo, in coerenza con i principi e con gli obiettivi già indicati dalla legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
- le recenti Strategie dell’Unione Europea in tema di protezione del suolo impongono un aggiornamento del quadro disciplinare, il rafforzamento della base delle conoscenze, nonché una maggiore sensibilizzazione, nell’obiettivo comune di preservare la capacità dei suoli a svolgere le sue funzioni ecosistemiche, economiche, sociali e culturali;
- considerato che l’articolo 8 della legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004 citata istituisce presso la Giunta regionale l’Osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica, con la partecipazione di rappresentanti degli enti pubblici e delle categorie professionali interessate, con lo scopo di diffondere la conoscenza delle dinamiche territoriali del Veneto e di agevolare le valutazioni degli effetti degli strumenti di pianificazione;
- visto che, nelle more della definizione da parte della Giunta regionale della composizione e del funzionamento dell’Osservatorio regionale, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 della legge regionale 11/2004, l’attività dello stesso è svolta dagli uffici regionali sia attraverso l’Infrastruttura Dati



e422b119



- Territoriali della Regione del Veneto (IDT-RV) sia dal Tavolo Tecnico Permanente di approfondimento e confronto con gli enti locali, istituito con DGR n. 4010 del 22 dicembre 2009;
- l'articolo 17 della legge regionale 14/2017 modifica l'articolo 8 della legge regionale n. 11/2004, introducendo alcune importanti novità alla disciplina dell'Osservatorio della pianificazione territoriale e urbanistica; particolare rilievo assumono le funzioni attribuite all'Osservatorio dai commi 2 e 2 bis del novellato articolo 8, in quanto strettamente connesse alla disciplina regionale sul contenimento del consumo di suolo;
 - tale disposizione prevede, infatti, che l'Osservatorio promuova la più ampia collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'ARPAV, anche ai fini della relazione annuale sullo stato del consumo di suolo, nei suoi diversi aspetti quantitativi e qualitativi, sui processi di trasformazione territoriale in atto più rilevanti, sull'entità del patrimonio edilizio dismesso, inutilizzato e sottoutilizzato e sulle aree degradate inutilizzate e sottoutilizzate su cui prioritariamente intervenire con programmi di rigenerazione urbana sostenibile;
 - in attesa che si sostanzino in via definitiva la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 della LR 11/2004, oltre all'intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e ISPRA/SNPA, si ritiene necessario a livello regionale definire alcuni obiettivi generali e un programma di lavoro condiviso tra la Direzione regionale Pianificazione Territoriale, competente in materia di governo del territorio, e l'Unità Organizzativa Qualità del Suolo di ARPAV, struttura già impegnata sul tema del monitoraggio del suolo e del consumo di suolo attraverso la rete dei referenti del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), così come previsto nei LEPTA. Per lo svolgimento delle suddette attività ci si potrà avvalere del citato Tavolo Tecnico Permanente;
 - I principali obiettivi del presente Accordo sono:
 - analisi degli effetti del quadro normativo esistente sul monitoraggio e valutazione di eventuali proposte per la riduzione del consumo di suolo;
 - condivisione di dati, immagini strumenti e metodologie che sono utilizzate oggi a livello nazionale, regionale e sub-regionale per il monitoraggio e la mappatura del consumo di suolo al fine di avere un quadro conoscitivo solido e armonizzato;
 - promozione di strumenti di valutazione degli effetti e degli impatti ambientali del consumo di suolo sul territorio con la necessaria integrazione di altre conoscenze, soprattutto quelle pedologiche e quelle relative alle reti ecologiche;
 - miglioramento del flusso di informazioni sul consumo di suolo, il degrado del territorio, il monitoraggio delle trasformazioni del territorio ai diversi livelli: cittadini, associazioni, amministrazioni locali, governo, parlamento, istituzioni centrali e Unione Europea.

CONSIDERATO

- l'interesse comune delle Parti alla realizzazione della suddetta iniziativa;
- la necessità delle Parti di dar corso alla fase attuativa attraverso la fissazione in forma giuridicamente vincolante dei reciproci impegni, oggetto del presente Accordo.



e422b119



Tutto ciò premesso e considerato,

si conviene quanto segue

Articolo 1 – Valore delle premesse

- 1.1. La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo e si devono intendere qui integralmente riportati.
- 1.2. Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati in premessa, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti e in particolare, ai fini del raggiungimento dei risultati attesi, si impegnano alla massima diligenza per superare eventuali imprevisti dovessero sopraggiungere.

Articolo 2 – Oggetto

- 2.1. Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegnano a svolgere le seguenti attività tecnico-scientifiche:
 - a) raffronto tra i dati derivanti dal monitoraggio del consumo di suolo eseguito da ARPAV secondo i criteri definiti da ISPRA e le indicazioni della legge regionale 14/2017;
 - b) verifica del suolo consumato pregresso, almeno per quanto riguarda le attività che consumano più suolo, anche attraverso la cooperazione e la condivisione delle diverse banche dati delle strutture regionali (ad es. Difesa del suolo, Infrastrutture, Rete Natura 2000), al fine di censire e valorizzare tutte le azioni di recupero/ripristino/rinaturalizzazione che sono state attivate dalla Regione;
 - c) armonizzazione dei dati relativi al consumo con i procedimenti autorizzativi facenti capo alla Regione, in modo da “trasformare” in informazione (ed implementare il conseguente monitoraggio) ogni processo autorizzatorio connesso a trasformazioni urbanistico-territoriali e al consumo di suolo;
 - d) armonizzazione delle classificazioni dei suoli occupati/trasformati nei diversi strumenti di rappresentazione: partendo da una revisione delle classi delle diverse cartografie tematiche, fino alla revisione del quadro conoscitivo, costruzione di un linguaggio comune “minimo” di riferimento, in modo da evitare incongruenze nella valutazione che, inevitabilmente, comportano distorsioni nell’attivazione delle politiche;
 - e) confronto tra i dati del consumo di suolo, anche in serie storica estesa, con la pianificazione esistente (piani comunali, strumenti conoscitivi a livello regionale, ecc.) e sovrapposizione di queste trasformazioni con la carta dei suoli in modo da valutare l’impatto di queste trasformazioni rispetto a caratteristiche quali uso e peculiarità specifiche del suolo;
 - f) applicazione presso alcuni comuni campione di una metodologia di verifica sul territorio del consumo di suolo in rapporto agli strumenti di pianificazione;
 - g) predisposizione di approfondimenti condivisi per il rapporto nazionale sul consumo di suolo, come contributi per le prossime edizioni a partire da quella del 2022, rafforzando la sezione dedicata agli osservatori, in cui riportare gli esiti delle analisi e del lavoro svolto;
 - h) analisi dei metodi di rilevazione degli edifici dismessi/non utilizzati e delle aree bonificate o recuperate dal punto di vista pedologico e/o funzionale, al fine dell’implementazione di un eventuale sistema di monitoraggio;
 - i) scambio di dati e informazioni di tipo cartografico, in particolare;
 - j) fornitura della copertura del territorio regionale con immagini satellitari per gli anni 2021-2022-2023, nel periodo marzo-settembre, pancromatiche a 1,5 m di risoluzione, complete di bande multispettrali e infrarosso vicino (NIR), con mosaico pansharpened;



e422b119



- k) condivisione della copertura delle ortofoto AGEA più recenti 2021;
 - l) collaborazione alla stesura dell'aggiornamento della carta dell'uso del suolo al 2021 relativamente a tutte le categorie (attualmente le categorie relative agli usi artificiali sono aggiornate al 2020, l'agricolo-forestale e naturale al 2006) e alla conoscenza pedologica dei suoli;
 - m) attività di comunicazione e sensibilizzazione, in particolare:
 - n) organizzazione congiunta di eventi informativi e formativi (es.: giornate di studio e confronto sui temi di comune interesse legati all'uso e alle funzioni del suolo, eventi di formazione per gli ordini professionali, eventi di comunicazione e diffusione rivolti a un pubblico non solo tecnico);
 - o) condivisione delle linee progettuali del Mirror Copernicus e delle attività di ARPAV, coinvolta con ruolo operativo sul tema del suolo e di altre eventuali progetti;
- 2.2. Tutte le attività di cui ai punti precedenti saranno concordate volta per volta dalle Parti dai Responsabili dell'esecuzione contrattuale.

Articolo 3 –Impegni delle Parti

- 3.1. ARPAV si impegna a svolgere le seguenti attività:
- a) condividere con la Regione i risultati delle attività svolte da ISPRA-SNPA per il monitoraggio annuale del consumo di suolo;
 - b) collaborare con la Regione alla stesura di contributi condivisi da presentare per la pubblicazione nel rapporto annuale sul consumo di suolo edito da ISPRA;
 - c) acquisire la copertura di immagini satellitari per gli anni 2021- 2022-2023 e a condividerla con la Regione;
 - d) supportare la Regione nelle attività di controllo e validazione del lavoro di aggiornamento della carta della copertura del suolo all'anno 2021;
 - e) supportare la Regione nelle altre attività elencate all'articolo 2, con particolare riferimento alle attività per il monitoraggio del consumo di suolo a livello regionale, analizzandone i rapporti con gli strumenti pianificatori, alla luce degli strumenti previsti dalla L.R. 11/2004 e dalla L.R. 14/2017, anche promuovendo studi pilota in alcuni comuni significativi, finalizzati a evidenziare e promuovere pratiche virtuose di riutilizzo della risorsa suolo;
 - f) partecipare alle attività degli Osservatori/tavoli tecnici regionali e alle attività connesse promosse da ISPRA.
- 3.2. La Regione si impegna a svolgere le seguenti attività:
- a) fornire ad ARPAV la copertura del territorio regionale delle immagini ortofoto AGEA, appena questa si rende disponibile, per facilitare il lavoro di controllo e revisione della carta del consumo di suolo;
 - b) attivare e svolgere le attività per l'aggiornamento della carta della copertura del suolo all'anno 2021, relativamente a tutte le categorie: urbano agricolo-forestale e naturale;
 - c) attivare le altre attività ed iniziative elencate all'articolo 2, inerenti il monitoraggio del consumo di suolo a livello regionale, analizzandone i rapporti con gli strumenti pianificatori, alla luce degli strumenti previsti dalla legge regionale 14/2017, anche promuovendo studi pilota in alcuni comuni significativi, finalizzati a evidenziare e promuovere pratiche virtuose di riutilizzo della risorsa-suolo;
 - d) partecipare alle attività degli Osservatori/tavoli tecnici regionali e alle attività connesse promosse da ISPRA.



e422b119



Articolo 4 – Decorrenza e durata

Gli effetti giuridici del presente Accordo decorrono dalla data di sottoscrizione per il successivo triennio salvo proroga espressa concordata tra le Parti per iscritto anticipatamente alla scadenza.

Articolo 5 – Responsabile contrattuale e referente tecnico-scientifico

5.1. Al fine di vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni e coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività, le Parti nominano ciascuna rispettivamente un responsabile dell'esecuzione dell'Accordo e un Referente tecnico scientifico, come segue:

per la Regione del Veneto:

- Responsabile dell'esecuzione: Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale;
- Referente tecnico: funzionario titolare della posizione organizzativa “Coordinamento database geotopografico e reti geodetiche e centro documentazione per la cartografia. Coordinamento Banche dati cartografiche e pianificatorie.”;

per l'ARPAV:

- Responsabile dell'esecuzione: Direttore del Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente;
- Referente tecnico: Dirigente dell'Unità Organizzativa Qualità del suolo.

Articolo 6 – Oneri economici.

Il presente Accordo non genera oneri economici per le Parti.

Articolo 7 – Proprietà dei dati, diffusione dei risultati e riservatezza.

7.1. Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali derivanti dalla vigente normativa in materia, i dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti nell'ambito del presente accordo sono in regime di condivisione tra le Parti, che reciprocamente ne autorizzano l'uso per fini istituzionali e di ricerca. In ogni pubblicazione e/o diffusione relativa le Parti si obbligano a menzionare la fonte e a citare la controparte.

7.2. Le Parti si impegnano a non impiegare, senza il preventivo consenso scritto dell'altra, i dati, le informazioni e le conoscenze che siano stati espressamente qualificati come confidenziali/riservati e a non comunicarli a terzi, fatta eccezione per i soli soggetti che all'interno della propria organizzazione ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del proprio incarico.

Articolo 8 – Trattamento dei dati

8.1 Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

8.2 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 (“Regolamento”), le Parti, ciascuna in qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”), dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti nell'ambito del presente accordo, verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni e delle attività connesse, in adempimento degli impegni contrattuali assunti e/o in ottemperanza a disposizioni di legge.



e422b119



Articolo 9 – Definizione delle controversie.

Le controversie, che dovessero eventualmente insorgere tra le Parti, durante il presente Accordo e che non trovino composizione in via bonaria, sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

Articolo 10 – Modifiche e integrazioni

Qualsiasi integrazione e/o modifica ai contenuti del presente Accordo deve essere concordata dalle Parti in forma scritta e i relativi effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di sottoscrizione.

Articolo 11 – Imposta di bollo e di Registro

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente ed è assoggettato all'applicazione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A, Tariffa Parte I, del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri equamente ripartiti.

Articolo 12 – Norme di rinvio

Al presente Accordo si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile.

Articolo 13 – Sottoscrizione

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per REGIONE del VENETO
Il Direttore della Pianificazione Territoriale

Per ARPAV
Il Direttore Generale



e422b119

